## CONCILIAZIONE/2

## Una figura autorevole

onciliazione doc: il procedimento di mediazione potrà essere gestito solo da «organismi» e quindi organizzazioni di persone e mezzi stabilmente destinati ad erogare il servizio di conciliazione. Questi organismi devono essere obbligatoriamente iscritti a un Registro tenuto dal ministero di giustizia che verrà disciplinato da un apposito decreto, sino all'emanazione del quale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del ministero della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, emanato in attuazione della conciliazione societaria, che regola appunto l'istituzione del registro, come accedervi, con quali i requisiti ecc. È esclusa espressamente la possibilità che una persona fisica possa iscriversi a tale registro. Le persone fisiche, munite della qualificazione professionale richiesta per espletare l'attività di conciliatore per esercitare la loro attività dovranno quindi richiedere l'iscrizione presso un organismo. Per diventare conciliatore abilitato ed esercitare questa funzione nell'ambito di un organismo è necessario seguire un corso di formazione che deve avere una durata minima di 40 ore (corso base di 32 ore + 8 ore di specializzazione societaria). Tale corso di formazione può essere gestito solo da Enti di formazione che siano accreditati presso il ministero della giustizia. Per poter partecipare a tali corsi il prerequisito è essere in possesso di un diploma di laurea (anche triennale) in materie giuridiche ed economiche. La presenza e quindi la frequenza effettiva è obbligatoria e pertanto non è possibile

accedere alla valutazione finale se ci sono state delle assenze anche di una sola ora. Solo i professionisti iscritti ad albi professionali in materie giuridiche ed economiche da più di 15 anni, e i professori universitari, possono esercitare la funzione di conciliatore nell'ambito di un Organismo senza aver obbligatoriamente partecipato a un corso di formazione. Il conciliatore deve essere un professionista imparziale autorevole e competente in quanto le parti in contrasto si devono fidare di lui ed accettare di buon grado il suo intervento. Il suo compito non è giudicare chi abbia ragione o torto nell'ambito della controversia instaurata o instauranda, ma aiutare le parti a trovare un accordo. Non ha alcun potere di imporre alcunché, ma il suo impegno sarà unicamente ricolto a facilitare un accordo tra le parti. Il conciliatore deve avere più qualità comunicative che tecniche: l'essere uno specialista della materia del contendere è di secondaria importanza, può aiutare, ma non è fondamentale per la riuscita dell'accordo (deve saper porre le domande corrette, capire quali siano le reali esigenze e i bisogni delle parti al di là dei messaggi formali dati, essere in grado di tradurre atteggiamenti aggressivi ecc.). Il conciliatore deve essere in grado di combinare capacità di decisione, flessibilità e creatività e conoscenza delle tecniche psicologiche da utilizzare, pronto a dichiarare cessato il tentativo nel momento in cui le parti non manifestano una reale volontà all'accordo.

> Ornella Guarniero, LS Lexjus Sinacta